

N. 424/2014 R.G.N.R.
N. 171/2015 R.G.G.I.P.

Sentenza n.: 27/2015
Data della sentenza: 30/04/2015
Data del deposito: 05/05/2015
Data dell'irrevocabilità:
Redatta scheda del casellario il:
Estratto esecutivo al P.M. il:
Art. recupero crediti:
Impugnazioni proposte:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Il Giudice per l'Udienza Preliminare

Nel Giudizio Abbreviato del giorno 30 aprile 2015

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa contro

A [] C [], nato a [] il [] Primo Caporal Maggiore EI in
servizio presso il [] Artiglieria da Montagna domicilio dichiarato
presso il luogo di residenza [], via []; presente;
assistito dal difensore di fiducia Avv. Roberto Tornavacca del foro di Cuneo, presente;

IMPUTATO

di: "insubordinazione con ingiuria aggravata" (artt. 189 co. 2, 47 n. 2 c.p.m.p.) perché, Primo
Caporal Maggiore in forza presso il [] Artiglieria da Montagna di
per cause non estranee al servizio ed alla disciplina, in sede di controllo su strada a seguito di un
sinistro e dopo avere esibito il proprio tesserino militare di riconoscimento, offendeva il prestigio,
l'onore o la dignità dei superiori Brigadiere CC A [] M [] e App.to-sc. CC B []
Gi [] entrambi in servizio presso il N.O.R.M. - Aliquota Operativa della Compagnia di

Fossano (CN) e comandati di servizio in pattuglia automontata con ordine n. 27/11-2014 per il giorno 7 novembre 2014, i quali erano intervenuti sul posto su ordine della Centrale Operativa di Fossano e lo avevano denunciato a piede libero alla A.G.O. di Cuneo per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento ex artt. 186 e 187 c.d.s., pronunciando al loro indirizzo e in loro presenza le frasi *"Andate a fare in culo carabinieri del cazzo; voi non capite un cazzo; io sono stato in Afghanistan e voi a fare un cazzo; figli di puttana, continuate a non capire un cazzo, carabinieri del cazzo; io se voglio vi rompo il culo; me ne frega un cazzo di quello che fate e quello che dite, anzi dovete chiudere un occhio"*.

Con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado.

Fatto commesso in data 7 novembre 2014 in orario immediatamente successivo e prossimo alle ore 03:30 in Fossano (CN).

Identificate la persone offese in: Brig. CC A M , App. Sc. CC B) G
costituitesi parti civili a mezzo dell'Avv. Alida Manfredi del foro di Cuneo, sostituita ai sensi dell'art. 102 c.p.p. dall'Avv. Paolo Tacchi Venturi del foro di Verona.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito delle indagini preliminari, con atto del 23.3.15, il P.M. ha chiesto che fosse emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato.

Le parti sono state convocate per l'odierna udienza preliminare, alla quale si è constatata la presenza dell'imputato; le persone offese non sono comparse ma vi è stata costituzione di parte civile da parte di difensore investito di procura speciale. L'imputato ha chiesto la definizione del processo allo stato degli atti, nelle forme del rito abbreviato. Il rito alternativo richiesto è stato conseguentemente disposto. La parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Il P.M. ha concluso richiedendo sentenza di condanna alla pena di tre mesi di reclusione militare; la parte civile ha chiesto sentenza di condanna ed ha presentato conclusioni scritte in relazione alle questioni civili; la difesa ha chiesto sentenza di assoluzione o derubricazione nel reato di ingiuria semplice e conseguente dichiarazione di improcedibilità; in subordine minimo della pena, benefici di legge e attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Risulta dalle deposizioni dei due Carabinieri operanti, persone offese nel presente procedimento, nonché dai verbali dagli stessi redatti dopo il fatto, che l'imputato, trovato a margine di una strada in stato di evidente alterazione alcolica, ebbe a pronunciare le frasi indicate in imputazione. Le dichiarazioni rese dalle persone offese appaiono attendibili e coerenti e la difesa, sul punto della condotta materiale tenuta dall'imputato, non contesta l'assunto accusatorio, ragion per cui il fatto storico può considerarsi come incontrovertito in questa sede.

E' invece controversa la qualificazione giuridica del fatto: la difesa ha prodotto prova documentale della pendenza di un procedimento penale per oltraggio a pubblico ufficiale per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cuneo. Ritiene la difesa che il reato comune sia l'unico reato configurabile e procedibile nel caso di specie. Non sussisterebbe, secondo la difesa, l'elemento di fattispecie di cui all'art. 199 c.p.m.p., cioè l'attinenza al servizio o alla disciplina delle cause del fatto. Ciò determinerebbe al più la derubricazione del reato contestato nel meno grave reato di ingiuria (art. 226 c.p.m.p.), improcedibile in quanto non è stata proposta la richiesta dal parte del Comandante di Corpo dell'imputato.

Si ritiene invece che sussistano, nella condotta descritta nell'imputazione, tutti gli elementi materiali del reato contestato, quello di cui all'art. 189 c.p.m.p.; se è vero, infatti, che la vicenda ha avuto origine da una situazione nella quale l'imputato è intervenuto come comune cittadino oggetto di un controllo svolto a norma del codice della strada, è anche vero che la condotta materiale posta in essere dall'imputato in questo contesto ha assunto tutti i contorni dell'offesa compiuta in relazione alla disciplina militare: il frasario usato dall'imputato, infatti, ha fatto riferimento in più punti alla propria qualità di militare (per esempio nel vantare di aver svolto missioni in Afghanistan), ai reciproci rapporti fra diverse Forze Armate (nel mostrare disprezzo verso l'Arma dei Carabinieri nel confronto con l'Esercito), per giungere alla richiesta esplicita di un trattamento di favore ("*dovete chiudere un occhio...*") in nome di un malinteso senso di solidarietà, per l'appunto, fra militari.

Tuttavia, non può essere sottaciuto il fatto che la fattispecie oggetto di giudizio presenta tutti gli elementi costitutivi, altresì, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e, opportunamente, la difesa ha documentato la pendenza di un procedimento penale a carico dell'imputato per tale reato, in relazione agli stessi fatti.

Occorre quindi stabilire se, in una fattispecie materiale che integri tutti gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie astratte, si debba ravvisare un concorso apparente di norme o un concorso formale di reati. Le due norme si trovano in relazione di specialità reciproca, presentando un nucleo comune (l'offesa all'onore e alla dignità) e ulteriori elementi (la qualifica di pubblico ufficiale nell'oltraggio e la qualifica di militare superiore nell'insubordinazione) costitutivi per uno dei due reati e solo eventuali nell'altro. Tali ulteriori elementi appaiono, entrambi, significativi dal punto di vista dell'offensività e, coerentemente con tale assunto, determinano una forte intensificazione della risposta sanzionatoria rispetto alle due fattispecie base costituite dall'ingiuria comune e dall'ingiuria militare.

L'ipotesi che ci si trovi di fronte ad un concorso apparente di norme e che debba essere applicato unicamente l'art. 189 c.p.m.p. non appare praticabile. Ciò in quanto il legislatore, nello stabilire la pena edittale del reato di oltraggio (fino a tre anni di reclusione, come statuito dall'art. 341 *bis* c.p.), ha predisposto una risposta sanzionatoria ben più elevata rispetto a quanto previsto per l'insubordinazione con ingiuria (fino a due anni di reclusione militare). Stabilire l'applicazione esclusiva dell'art. 189 c.p.m.p. anche nei casi in cui l'offeso sia un pubblico ufficiale e ricorrano tutti gli elementi di cui all'art. 341 *bis* c.p. significherebbe affermare che il militare che oltraggia un pubblico ufficiale va incontro ad una sanzione molto

meno grave rispetto a quella stabilita per la generalità dei casi quando l'offeso, oltre ad essere un pubblico ufficiale, è un militare superiore gerarchico. Ad un'ulteriore offesa corrisponderebbe un trattamento sanzionatorio più mite. Non appare quindi possibile asserire che, nella contemporanea apparente occorrenza di entrambe le fattispecie criminose, andrebbe applicata unicamente la norma incriminatrice del c.p.m.p.: ciò comporterebbe, infatti, prevedere una risposta sanzionatoria non idonea a esaurire il disvalore penale del fatto emergente univocamente dalle scelte operate dal legislatore, peraltro non censurabili sul piano della ragionevolezza.

Restano le ipotesi dell'applicazione esclusiva dell'art. 341 *bis* c.p. e del concorso formale di reati. Ciò che rileva in questa sede è che, qualunque sia la scelta fra le due ipotesi, la giurisdizione sul caso appartiene all'Autorità Giudiziaria Ordinaria: nel caso dell'applicazione esclusiva dell'art. 341 *bis*, perché sarebbe applicabile unicamente un reato comune; nel caso del concorso formale di reati, perché vi sarebbero due procedimenti connessi di cui quello per il reato più grave è quello per reato comune, ragion per cui ai sensi degli artt. 12 e 13 c.p.p. il procedimento penale andrebbe incardinato presso il giudice ordinario per entrambi i reati.

Poiché è stata tempestivamente sollevata una questione riguardante la qualificazione giuridica del fatto e tale questione è stata inevitabilmente ricondotta ad una questione di giurisdizione, fondata, è necessario dichiarare il difetto di giurisdizione, con invio degli atti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

P.Q.M.

letto l'art. 20 c.p.p.

DICHIARA

il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare in relazione all'imputazione ascritte a A C e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cuneo.

Così deciso in Verona, il giorno 30 aprile 2015



IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Enrico della Ratta Rinaldi

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

- Dott. Antonio MOSCA -

depositato in Cancelleria oggi

05.05.2015

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

- Dott. Antonio MOSCA -